

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2729

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TOZZI CONDIVI

Annunziata il 21 febbraio 1957

Modifiche alla legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di liquidazione agli ex appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di applicazione della legge 20 marzo 1954, n. 72, la quale, com'è noto, concesse il beneficio del trattamento di quiescenza agli ex appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale, cessati dal servizio *per effetto* dello scioglimento della milizia stessa, è sorta questione sull'estensibilità del beneficio a favore di coloro che, al momento dello scioglimento del corpo, avevano ricorso pendente contro un provvedimento di destituzione dal servizio, da essi impugnato come illegittimo, e del quale non potettero ottenere l'annullamento in quanto il Consiglio di Stato dovette dichiarare il loro difetto di interesse ad agire, in relazione alla sopravvenuta soppressione per legge dell'ente di appartenenza.

Si poneva il quesito se il rigetto del ricorso, per la causale indicata, rendendo irrimediabili gli effetti del provvedimento, avesse preclusa la possibilità di ogni ulteriore indagine sulla legittimità dell'atto, anche se rivolta all'accertamento di un diritto (al trattamento di quiescenza) diverso da quello (all'annullamento dell'atto e conseguente reintegrazione in servizio) fatto valere con il ricorso, e, per giunta, sorto posteriormente alla decisione *de quo*.

La declaratoria della improponibilità del ricorso era infatti basata sul fatto della sopravvenuta mancanza di interesse del ri-

corrente all'annullamento dell'atto e alla reintegrazione in un rapporto ormai estinto per legge, e pertanto appunto sull'inutilità (ai fini perseguiti dal ricorrente) dell'accertamento in punto alla legittimità o meno dell'atto, in quanto anche se questo fosse stato illegittimo, e perciò incapace di produrre gli effetti voluti, questi si erano ormai verificati *ex lege*, e ciò bastava a svuotare di interesse l'istanza del ricorrente.

Ma ora che per la legge n. 72 del 1954 si sono in parte riconosciuti i diritti agli appartenenti alla ex milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sorge la necessità di risolvere la questione — rimasta impregiudicata dalla decisione del Consiglio di Stato — riguardante la determinazione dell'effettiva e legale causa della cessazione dal servizio, se cioè questa dipenda dall'atto impugnato, in quanto legittimo, oppure dalla legge sopravvenuta, in quanto illegittimo l'antecedente provvedimento, e perciò incapace — sul piano dell'obiettiva valutazione del diritto — di determinare l'estinzione del rapporto.

In altri termini sembra che non si possa sfuggire alla seguente alternativa: o il provvedimento, anteriore alla legge di scioglimento, era legittimo, ed allora ad esso deve imputarsi l'effetto della cessazione dal servizio; o l'atto impugnato era illegittimo, ed allora la cessazione dal servizio è dipesa,

*secundum us.* dalla legge sopravvenuta in pendenza del ricorso, la quale ha in tal modo spiegato un duplice effetto, quello sostanziale e diretto di estinguere il rapporto, e quello indiretto e formale di rendere improcedibile il ricorso, essendo divenuta inattuabile la pretesa con esso fatta valere dal ricorrente. Di qui la perplessità nell'applicazione della legge nei confronti degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale i quali si trovano in tale situazione.

Poiché gli uffici si sono rifiutati di applicare i benefici della legge nei loro confronti, poiché gli organi superiori interpellati si sono mostrati perplessi, è scaturito l'obbligo morale del sottoscritto che fu relatore di quella legge a presentare questa proposta. Essa consta di un solo articolo e poiché si è ammesso che un giudicato in quei casi si è formato soltanto in senso formale e non anche sulla legittimità od illegittimità del-

l'atto formalmente oggetto del ricorso, e pertanto non è venuto meno nell'Amministrazione il potere di annullamento di ufficio del provvedimento in parola, esso mirerà a stabilire che il Ministero della difesa-esercito, il quale ai sensi dell'articolo 11 provvede alle liquidazioni, è autorizzato anche ad esaminare, soltanto in via incidentale, la legittimità o meno del provvedimento di destituzione impugnato. Non si è creduta ravvisare la necessità di nominare una Commissione all'uopo, in quanto la Corte dei conti, in base all'articolo 13 ha il potere di revisione.

Poiché si tratta di norma interpretativa di una legge, e di interpretazione del tutto conforme alle dichiarazioni fatte dal relatore e dal rappresentante del Governo prima della votazione della legge stessa, l'onere finanziario è quello stesso previsto all'atto dell'approvazione della legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1954, n. 72, il Ministero della difesa-esercito è autorizzato ad effettuare l'esame incidentale dei ricorsi, a suo tempo proposti dagli interessati avverso provvedimenti a loro carico dinanzi al Consiglio di Stato — ricorsi non esaminati dal Consiglio stesso, nel merito, a seguito del sopravvenuto decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16, di scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per mancanza di interesse — onde valutare la legittimità o meno degli stessi ai fini dell'accertamento del diritto degli interessati alla applicazione dei benefici della legge.